



Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno comunicati alla struttura regionale competente in materia.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Note informative:**

D.P.R. 445/2000 – Art. 76 – commi 1 e 2

“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;  
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.”

D.P.R. 445/2000 – Art. 38 – comma 3

“Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica ..... omissis .....”

**Ai sensi dell'art. 33 della l.r. 19/2007 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.**

**Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 13 luglio 2007.**

L'assegno Post Natale è concesso a:

- a) minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 3 anni;
- b) minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 5 anni in situazione di affidamento preadottivo, di adozione o di affidamento familiare a terzi, della durata di almeno un anno, disposti dal Tribunale per i minorenni.
- c) La domanda per gli interventi a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini, previsti dall'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 44 maggio 1998 (assegno post natale) è redatta dall'esercente la potestà parentale su apposito modulo e presentata al Comune di residenza del minore entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data del provvedimento del Tribunale dei Minorenni con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare di cui all'art. 13, comma 4 della legge

regionale 27 maggio 1998, n.44 con allegata la documentazione relativa all'Indicatore Regionale della Situazione Economica, comprensive delle aggiuntive regionali, (IRSE) del nucleo familiare (composto dalle persone presenti nello stato di famiglia) riferita al periodo di presentazione della domanda.

- d) Per i due anni successivi la documentazione relativa all'Indicatore Regionale della Situazione Economica, comprensive delle aggiuntive regionali, del nucleo familiare del bambino deve essere presentata al Comune di residenza entro 60 giorni dal compimento dell'età del bambino. Nel caso in cui la documentazione venga presentata oltre il termine previsto, l'assegno sarà erogato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età.
- e) La domanda, presentata al Comune di residenza nei termini sopra indicati, dà diritto a percepire l'assegno post natale per tre annualità intere, fermo restando il possesso del requisito della residenza in Valle d'Aosta e del parametro dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica, comprensive delle aggiuntive regionali, del nucleo familiare del minore, stabilito dalla Giunta regionale.
- f) L'assegno di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. 27 maggio 1998, n. 44 è concesso ai richiedenti che abbiano un Indicatore Regionale della Situazione Economica comprensive delle aggiuntive regionali (I.R.S.E.), non superiore a Euro 16.000,00 (sedecimila/00). Questo nuovo indicatore viene calcolato dal Comune presso il quale viene presentata la domanda, sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) applicando le maggiori detrazioni sul valore ai fini ICI della casa di abitazione di € 65.000,00 come stabilito dalla D.G.R n. 1266 dell'11 maggio 2007.
- g) Le tre annualità sono determinate dall'anno di nascita o dalla data del provvedimento del Tribunale dei Minorenni con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare e dai due anni successivi, fermo restando il limite massimo del compimento rispettivamente del 3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> anno di età.
- h) Nel caso in cui la domanda sia presentata dopo 60 giorni dalla nascita o dalla data del provvedimento del Tribunale per i Minorenni con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare, il beneficio è accordato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età fermo restando il possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
- i) Nel caso in cui vi sia un trasferimento di residenza del minore da un Comune della Valle d'Aosta ad un altro della Regione, l'eventuale erogazione dell'assegno dovrà essere effettuata dal Comune al quale è presentata la domanda, anche nel caso in cui il trasferimento di residenza avvenga prima della liquidazione dello stesso. Il Comune di emigrazione dovrà provvedere a trasferire la domanda al Comune di immigrazione al quale gli utenti si dovranno riferire per gli anni successivi se permangono i requisiti.
- j) Per i minori immigrati in Valle d'Aosta, la domanda per l'erogazione dell'assegno post natale deve essere presentata entro i 60 giorni dalla data di avvio del procedimento amministrativo per l'acquisizione della residenza del minore, o dalla data del provvedimento del Tribunale per i Minorenni con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare di minori inseriti in nuclei già residenti in Valle d'Aosta, per beneficiare delle mensilità intercorrenti tra il mese in cui viene avviato il procedimento suddetto, o disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare, disposti dal Tribunale per i Minorenni, ed il compimento dell'età del bambino, nonché delle annualità successive, individuate alla lettera c) del presente articolo. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i 60 giorni dalla data di avvio del procedimento amministrativo o dalla data del provvedimento del Tribunale per i Minorenni, con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare, il beneficio sarà erogato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età. In entrambi i casi il beneficio verrà erogato fermo restando il possesso dei requisiti di cui alla lettera a).